



Camera di Commercio
Frosinone

Registro Imprese

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Note informative ed operative

novembre 2017

INDICE

	pag.
- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ..	1
- Impianti installati su edifici	1
- Impianti installati su terreno	2
- Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici effettuata dagli imprenditori agricoli	3
- Attività commerciale abituale	4
- Prospetto riepilogativo	5
- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA: BIOMASSE - GAS DI DISCARICA - GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE - BIOGAS	6
- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli	8
- Prospetto riepilogativo	9
- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI EOLICI	10
- Prospetto riepilogativo	11
- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI IDRAULICI E GEOTERMICI	12
- Prospetto riepilogativo	13

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI

La costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici **aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti** (*par. 12.1, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, la cui superficie non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, sempreché gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/04, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 115/08, sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11).

Parimenti, sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11), la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici **realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze** (*par. 12.1, lett. b), D.M. 10 settembre 2010*), aventi una **capacità di generazione pari o inferiore a 200 kW**, realizzati al di fuori della zona A) di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68, ossia al di fuori delle *"parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi* (c.d. centri storici).

La costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1**, qualora i **moduli fotovoltaici** siano **collocati sugli edifici** (*par. 12.2, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*) e la loro superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio su cui sono collocati, sono invece soggetti a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11).

Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione presentata al Comune da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (*art. 6, c. 7, D.Lgs. 28/11*).

ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW con autoconsumo** (cessione parziale dell'energia alla rete), occorre anche la **licenza all'esercizio di officina elettrica rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 D.Lgs. 504/95).

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW senza autoconsumo** (cessione totale dell'energia alla rete), occorre invece una semplice **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 bis D.Lgs. 504/95).

IMPIANTI INSTALLATI SU TERRENO

FINO A 20 kW

Come si ricava dal disposto di cui al paragrafo 12.2, lett. b), delle linee Guida allegate al D.M. 10 settembre 2010, la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici collocati a terra, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW, sono soggetti unicamente a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11).

OLTRE 20 kW

Per quanto riguarda invece la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici collocati a terra, aventi capacità di generazione superiore a 20 kW, dal combinato disposto di cui ai paragrafi 10.1 e 12.2, lett. b), delle linee Guida allegate al D.M. 10 settembre 2010 consegue che essi sono soggetti ad **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** territorialmente competente (*art. 12, c. 3, D.Lgs. 387/03 - art. 51, c. 2, lett. b), L.R. Lazio 14/99*), previa eventuale Verifica di Impatto Ambientale, generalmente necessaria per impianti caratterizzati da una capacità di generazione superiore ad 1 mW.

ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW con autoconsumo** (cessione parziale dell'energia alla rete), occorre anche la **licenza all'esercizio di officina elettrica rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 D.Lgs. 504/95).

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW senza autoconsumo** (cessione totale dell'energia alla rete), occorre invece una semplice **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 bis D.Lgs. 504/95).

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EFFETTUATA DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, c. 423, L. 266/05 e s.m.i., l'attività effettuata dagli imprenditori agricoli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche costituisce attività connessa all'attività agricola tipica, cioè alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali; è quindi da ritenersi a tutti gli effetti un'attività agricola per connessione e si considera produttiva di reddito agrario, naturalmente nel presupposto che risulti verificato il requisito della "prevalenza" che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che, nel caso di specie, le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo.

Stante però l'atipicità di tale connessione, in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, per definire l'attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica come connessa all'agricoltura, l'Agenzia delle Entrate (*Circ. 32/E del 6 luglio 2009*) richiede comunque un "*collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con l'attribuzione di reddito agrario. In particolare i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.*"

Ai fini del Registro Imprese, **l'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici può essere denunciata come attività agricola connessa solo da impresa già iscritta o che contestualmente si iscriva nella sezione speciale Imprese Agricole per l'esercizio di un'attività agricola tipica**, lo svolgimento della quale è condizione indispensabile perché sussista il rapporto di connessione.

ATTIVITÀ COMMERCIALE ABITUALE

In relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso, si configurano tre fattispecie in cui l'attività di vendita dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale (*Agenzia delle Entrate, Circ. 46/E del 19 luglio 2007*), nel qual caso **il soggetto che la esercita, se non già imprenditore, deve iscriversi nel Registro delle Imprese/Repertorio Economico Amministrativo.**

1) PERSONA FISICA O ENTE NON COMMERCIALE CHE, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA, PRODUCE ENERGIA FOTOVOLTAICA IN ECCEDENZA RISPETTO AI CONSUMI PRIVATI (AUTOCONSUMO PARZIALE)

In tale circostanza, nel caso di impianti fotovoltaici di **potenza pari o inferiore a 20 kW non posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente** (ad esempio, perché situati su un'area separata dall'abitazione e non di pertinenza della stessa), la vendita dell'energia in esubero è da ritenersi attività commerciale abituale, e quindi **iscrivibile**.

Nel caso invece di impianti fotovoltaici di **potenza superiore a 20 kW**, siano essi posti o meno a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, la vendita dell'energia in esubero individua in ogni caso un'attività di tipo commerciale, e quindi **iscrivibile**.

2) PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE REALIZZA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE (AUTOCONSUMO PARZIALE – SENZA AUTOCONSUMO)

La fattispecie in esame riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta (senza autoconsumo), sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l'energia prodotta nell'ambito di tale attività, cedendo l'energia eventualmente prodotta in eccesso (autoconsumo parziale).

Per tali soggetti, la vendita dell'energia prodotta, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, è da ritenersi attività commerciale abituale, e quindi **iscrivibile**.

3) PERSONA FISICA ESERCENTE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, CHE UTILIZZA L'IMPIANTO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ E VENDE L'ENERGIA PRODotta IN ECCESSO (AUTOCONSUMO PARZIALE)

La vendita di energia in esubero da parte di un lavoratore autonomo o di un'associazione professionale, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, da luogo ad un'attività commerciale abituale, e quindi **iscrivibile**.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI

**ADERENTI O INTEGRATI NEI TETTI DI EDIFICI ESISTENTI
con superficie complessiva non superiore a quella del tetto,
non ricadenti nel campo di applicazione del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(par. 12.1, lett. a), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo)
o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

**REALIZZATI SU EDIFICI ESISTENTI O SULLE LORO PERTINENZE
non situati nei centri storici
(par. 12.1, lett. b), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 e fino a 200 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con
autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

**CON MODULI COLLOCATI SUGLI EDIFICI
con superficie complessiva non superiore a quella del tetto,
non ricadenti fra quelli di cui al par. 12.1
(par. 12.2, lett. a), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza
dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza
autoconsumo)

**INSTALLATI SU EDIFICI
non ricadenti fra quelli di cui ai parr. 12.1 e 12.2 lett. a)
(parr. 10.1 e 12.2, lett. b), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con
autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA (parr. 10.1 e 12.2, lett. b), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con
autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA: BIOMASSE - GAS DI DISCARICA - GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE - BIOGAS

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (*par. 12.3, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), operanti in **assetto cogenerativo** e aventi una capacità di generazione massima **inferiore a 50 kWe**, sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11).

Parimenti, sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11), la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (*par. 12.3, lett. b), D.M. 10 settembre 2010*), **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.3 lett. a), realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici**, aventi una capacità di generazione **pari o inferiore a 200 kW**.

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (*par. 12.4, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.3**, operanti in **assetto cogenerativo** e aventi una capacità di generazione massima **inferiore a 1.000 kWe ovvero a 3.000 kWt**, sono invece soggetti a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11).

Allo stesso modo, sono soggetti a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (*par. 12.4, lett. b), D.M. 10 settembre 2010*), **non ricadenti fra quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4, lett. a)**, aventi capacità di generazione **inferiore a 200 kW (se alimentati da biomasse) ovvero a 250 kW (se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)**.

Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione presentata al Comune da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (*art. 6, c. 7, D.Lgs. 28/11*).

Infine, dal combinato disposto di cui ai paragrafi 10.1 e 12.4 delle linee Guida allegate al D.M. 10 settembre 2010, consegue che la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.3**, operanti in **assetto cogenerativo** e aventi una capacità di generazione massima **superiore a 1.000 kWe o a 3.000 kWt**, ovvero **non ricadenti fra quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4, lett. a)** e aventi capacità di generazione **superiore a 200 kW (se alimentati da biomasse) o a 250 kW (se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)**, sono soggetti ad **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** territorialmente competente (*art. 12, c. 3, D.Lgs. 387/03 - art. 51, c. 2, lett. b), L.R. Lazio 14/99*), previa eventuale Verifica di Impatto Ambientale, generalmente necessaria per impianti caratterizzati da una capacità di generazione superiore ad 1 mW.

ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW con autoconsumo** (cessione parziale dell'energia alla rete), occorre anche la **licenza all'esercizio di officina elettrica rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 D.Lgs. 504/95).

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW senza autoconsumo** (cessione totale dell'energia alla rete), occorre invece una semplice **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 bis D.Lgs. 504/95).

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI EFFETTUATA DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, c. 423, L. 266/05 e s.m.i., l'attività effettuata dagli imprenditori agricoli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali costituisce attività connessa all'attività agricola tipica, cioè alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali; è quindi da ritenersi a tutti gli effetti un'attività agricola per connessione e si considera produttiva di reddito agrario, naturalmente nel presupposto che risulti verificato il requisito della "prevalenza" che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che, nel caso di specie, le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo.

Per fonti "*rinnovabili agroforestali*" s'intendono le biomasse, ovvero la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o *pellet* derivante dalla segatura di legno).

Ai fini del Registro Imprese, **l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali può essere denunciata come attività agricola connessa solo da impresa già iscritta o che contestualmente si iscriva nella sezione speciale Imprese Agricole per l'esercizio di un'attività agricola tipica**, lo svolgimento della quale è condizione indispensabile perché sussista il rapporto di connessione.

IMPIANTI OPERANTI IN ASSETTO COGENERATIVO

(par. 12.3, lett. a), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 e fino a 50 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI REALIZZATI IN EDIFICI ESISTENTI

che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio, non ricadenti tra quelli di cui al par. 12.3, lett. a)

(par. 12.3, lett. b), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 e fino a 200 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI OPERANTI IN ASSETTO COGENERATIVO

non ricadenti tra quelli di cui al par. 12.3

(parr. 10.1 e 12.4 lett. a), D.M. 10 settembre 2010)

OLTRE 50 kW e fino a 1.000 kWe o 3.000 kWt = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

OLTRE 1.000 kWe o 3.000 kWt = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE

non ricadenti tra quelli di cui ai parr. 12.3 e 12.4 lett. a)

(parr. 10.1 e 12.4 lett. b), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 kW e fino a 200 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

OLTRE 200 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

**IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS DI DISCARICA,
GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

non ricadenti tra quelli di cui ai parr. 12.3 e 12.4 lett. a)

(parr. 10.1 e 12.4 lett. b), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 kW e fino a 250 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

OLTRE 250 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI EOLICI

La costruzione e l'esercizio **di singoli generatori eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro** (*par. 12.5, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), sempreché gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/04, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 115/08, sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11).

La costruzione e l'esercizio di impianti eolici **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.5, lett. a)**, aventi capacità di generazione **inferiore a 60 kW** (*par. 12.6, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), sono invece soggetti a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11).

Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione presentata al Comune da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (*art. 6, c. 7, D.Lgs. 28/11*).

Infine, dal combinato disposto di cui ai paragrafi 10.1 e 12.6, lett. a), delle linee Guida allegate al D.M. 10 settembre 2010, consegue che la costruzione e l'esercizio di impianti eolici **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.5, lett. a)**, aventi **capacità di generazione superiore a 60 kW**, sono soggetti ad **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** territorialmente competente (*art. 12, c. 3, D.Lgs. 387/03 - art. 51, c. 2, lett. b), L.R. Lazio 14/99*), previa eventuale Verifica di Impatto Ambientale, generalmente necessaria per impianti caratterizzati da una capacità di generazione superiore ad 1 mW.

ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW con autoconsumo** (cessione parziale dell'energia alla rete), occorre anche la **licenza all'esercizio di officina elettrica rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 D.Lgs. 504/95).

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW senza autoconsumo** (cessione totale dell'energia alla rete), occorre invece una semplice **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 bis D.Lgs. 504/95).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

SINGOLI GENERATORI EOLICI INSTALLATI SUI TETTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI

**con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(par. 12.5, lett. a), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI EOLICI

**non ricadenti fra quelli di cui al par. 12.5, lett. a)
(parr. 10.1 e 12.6 lett. a), D.M. 10 settembre 2010)**

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 e fino a 60 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

OLTRE 60 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI IDRAULICI E GEOTERMICI

La costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici e geotermoelettrici **realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici**, aventi una capacità di generazione **pari o inferiore a 200 kW**. (*par. 12.7, lett. a), D.M. 10 settembre 2010*), sono considerati attività ad edilizia libera e, come tali, sono soggetti a previa **comunicazione dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato **al Comune** territorialmente competente (art. 6, c. 11, D.Lgs. 28/11).

La costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici **non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.7, lett. a)**, aventi capacità di generazione **inferiore a 100 kW** (*par. 12.8, lett. b), D.M. 10 settembre 2010*), sono invece soggetti a **procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune** territorialmente competente (art. 6 D.Lgs. 28/11).

Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione presentata al Comune da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (*art. 6, c. 7, D.Lgs. 28/11*).

Infine, dal combinato disposto di cui ai paragrafi 10.1, 12.7 e 12.8 delle linee Guida allegate al D.M. 10 settembre 2010, consegue che la costruzione e l'esercizio di **impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.7, lett. a)**, aventi **capacità di generazione superiore a 100 kW**, nonché di **impianti geotermoelettrici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.7, lett. a)**, sono soggetti ad **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** territorialmente competente (*art. 12, c. 3, D.Lgs. 387/03 - art. 51, c. 2, lett. b), L.R. Lazio 14/99*), previa eventuale Verifica di Impatto Ambientale, generalmente necessaria per impianti caratterizzati da una capacità di generazione superiore ad 1 mW.

ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW con autoconsumo** (cessione parziale dell'energia alla rete), occorre anche la **licenza all'esercizio di officina elettrica rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 D.Lgs. 504/95).

Per impianti aventi una capacità di generazione **superiore ai 20 kW senza autoconsumo** (cessione totale dell'energia alla rete), occorre invece una semplice **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane** (art. 53 bis D.Lgs. 504/95).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMoeLETRICI REALIZZATI IN EDIFICI ESISTENTI

che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio
(par. 12.7, lett. a), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = comunicazione al Comune

OLTRE 20 e fino a 200 kW = comunicazione al Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI IDROELETTRICI

non ricadenti fra quelli di cui al par. 12.7, lett. a)
(parr. 10.1 e 12.8 lett. b), D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune

OLTRE 20 e fino a 100 kW = procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il Comune + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

OLTRE 100 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)

IMPIANTI GEOTERMoeLETRICI

non ricadenti fra quelli di cui al par. 12.7, lett. a)
(par. 10.1, D.M. 10 settembre 2010)

FINO A 20 kW = autorizzazione unica della Provincia

OLTRE 20 kW = autorizzazione unica della Provincia + licenza dell'Ufficio Dogane (con autoconsumo) o comunicazione all'Ufficio Dogane (senza autoconsumo)